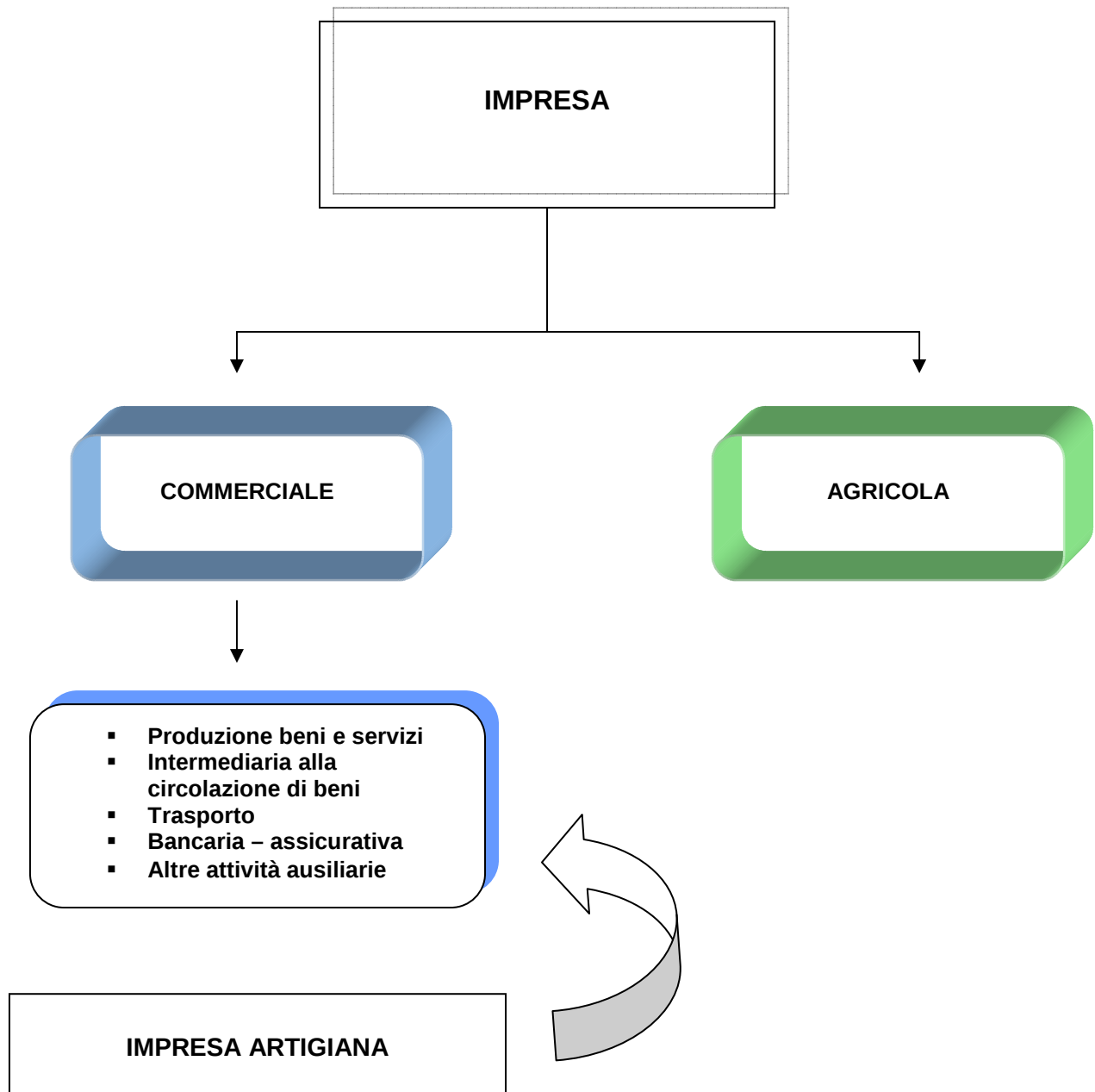


LE FORME GIURIDICHE

Quale scegliere ?
2019

Dott.ssa Raffaella Losito

Classificazione imprese secondo il Codice Civile



LAVORATORE AUTONOMO – LIBERO PROFESSIONISTA – IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Dal punto di vista fiscale e previdenziale c'è molta differenza tra le tre fattispecie:

LAVORATORE AUTONOMO: consulente, formatore, grafico, ecc.

- **non c'è obbligo di iscrizione in CCIAA**
- si è soggetti a Ritenuta d'Acconto
- si versano i contributi INPS alla Gestione Separata (25% sul Reddito Imponibile Fiscale)

LIBERO PROFESSIONISTA: svolgono attività con Albo Professionale: commercialista, ingegnere, geometra, avvocato, ecc.

- obbligo di iscrizione all'Albo Professionale di appartenenza
- si è soggetti a Ritenuta d'Acconto
- si versano i contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza o, in mancanza, all'INPS Gestione Separata
- non c'è obbligo di iscrizione in CCIAA

IMPRENDITORE INDIVIDUALE: svolge attività commerciale o artigianale per le quali:

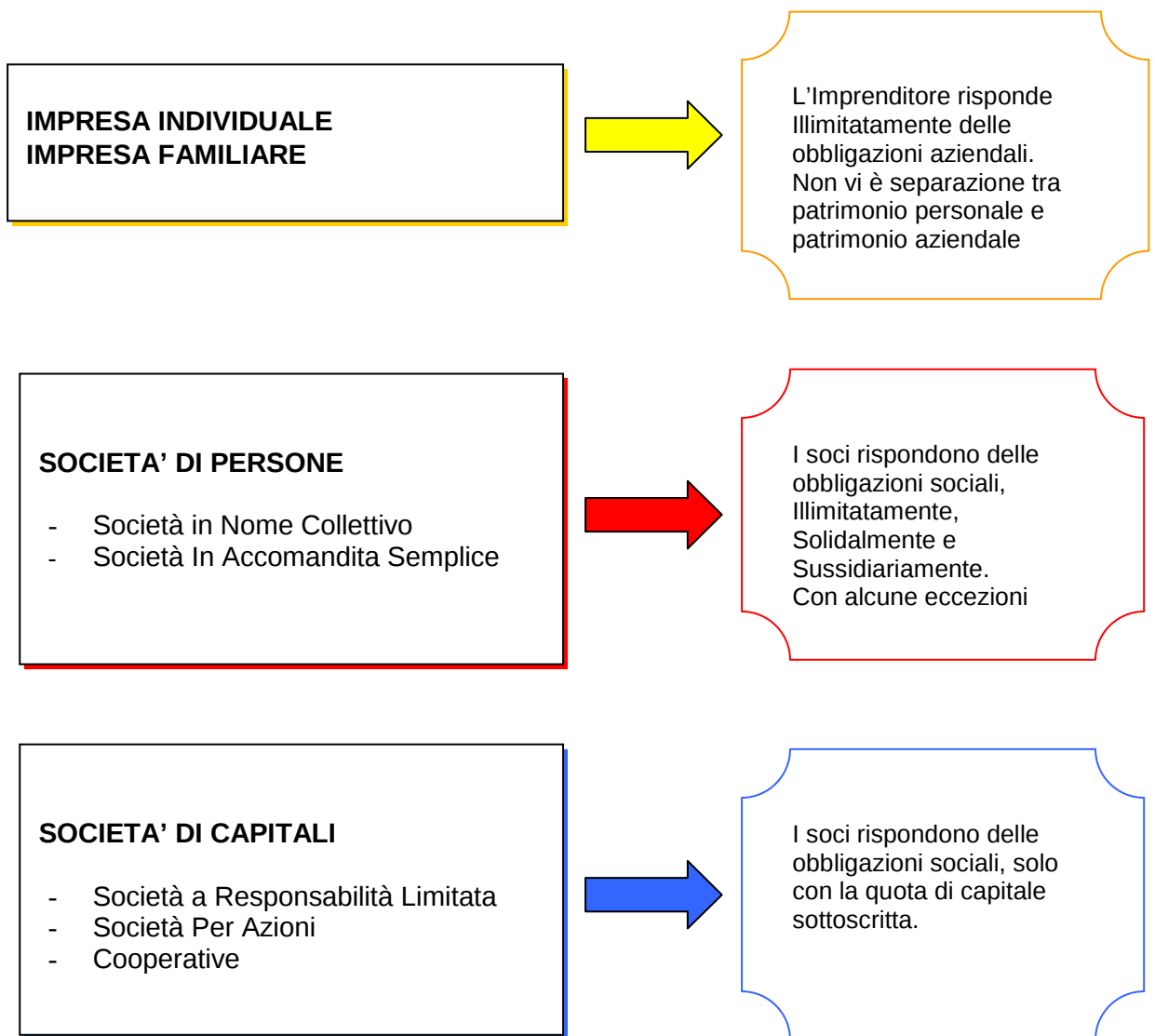
- si costituirà come Ditta Individuale
- **è obbligatoria l'iscrizione in CCIAA**
- versa i contributi previdenziali INPS alla Gestione Ordinaria
- non è soggetto a Ritenuta d'Acconto

Le società

Definizione

Con il contratto di società due o più persone conferiscono
beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività
economica allo scopo di dividerne gli utili

Sintesi delle forme giuridiche



Le varie forme giuridiche: caratteristiche

Impresa individuale

COSTITUZIONE	Non è necessario un atto pubblico né la forma scritta
RAGIONE SOCIALE	Deve contenere il nome del titolare
RESPONSABILITA'	L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire.
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP IRPEF pagata dal titolare sommando il reddito di impresa agli altri redditi. L'aliquota è progressiva in base al reddito totale.

Impresa familiare

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile. L'atto può essere a tempo indeterminato e vale fino a modifica. Deve essere stipulato prima del periodo di imposta. In caso di nuova impresa deve essere stipulato entro 20 giorni.
COMPONENTI	L'imprenditore e i familiari: parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado. Possono partecipare anche minorenni se in grado di stipulare un rapporto di lavoro. E' necessario che i familiari prestino una collaborazione continuativa e prevalente. Non devono sussistere altri rapporti con l'imprenditore (dipendente, lavoro autonomo o di società)
ATTIVITA'	Impresa – non è ammessa per attività professionali
RESPONSABILITA'	Nei confronti dei terzi è considerata come una impresa individuale. L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire.
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa
CESSIONE	I collaboratori hanno diritto di prelazione in caso di cessione.
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP - Pagata dalla impresa. IRPEF - Il reddito di impresa può essere ripartito tra l'imprenditore e i collaboratori – in proporzione al lavoro prestato. Al titolare deve essere assegnato almeno il 51% del reddito. Irpef pagata dal titolare e dai collaboratori sommando il reddito di impresa agli altri redditi. L'aliquota è progressiva in base al reddito totale.
PERDITE	Attribuite interamente all'imprenditore che può portarle in diminuzione del suo reddito complessivo.

Società in nome collettivo

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Deve essere prevista una durata. E' possibile un rinnovo tacito e illimitato
PERSONALITA' GIURIDICA	No – solo autonomia patrimoniale
COMPONENTI	Almeno due soci.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare il nome di uno o più soci con l'indicazione di società in nome collettivo.
RESPONSABILITA'	Per ogni socio : Illimitata ,solidale ,sussidiaria. Il fallimento della società produce il fallimento dei soci.
CAPITALE	Non è previsto un capitale minimo: Gli apporti possono essere: In contanti In natura – Occorre indicare il valore e il criterio di valutazione Apporto d'opera – occorre precisare la prestazione e i compensi
AMMINISTRAZIONE	Se non previsto diversamente l'amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente. I compensi all'amministratore devono essere previsti dall'atto costitutivo o con atti
CESSIONE QUOTA	Occorre il consenso degli altri soci ,comporta una modifica dell'atto costitutivo Responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni sociali precedenti. Responsabilità del vecchio socio per le obbligazioni contratte quando era ancora socio.
CREDITORE DEL SOCIO	Non può chiedere la liquidazione della quota societaria
CONTABILITA'	Se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, è considerata impresa minore e soggetta a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP- pagata dalla società Il reddito di impresa viene ripartito tra i soci come da atto costitutivo. Anche se non distribuito. I soci pagheranno l'IRPEF L'aliquota è progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi Le eventuali perdite sono anche imputate ai soci.
PERDITE	Per imprese in Contabilità ordinaria , sono attribuite ai soci che possono utilizzarle solo per diminuire gli utili da partecipazione in società in cinque anni. Per le imprese minori le perdite sono portate in detrazione degli altri redditi, nell'anno di conseguimento.

Società in accomandita semplice

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Deve essere prevista una durata. E' possibile un rinnovo tacito e illimitato
PERSONALITA' GIURIDICA	No – solo autonomia patrimoniale
COMPONENTI	Almeno due soci. Esistono due tipologie di soci: Accomandanti e Accomandatari.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare il nome di uno o più soci Accomandatari con l'indicazione del rapporto sociale
RESPONSABILITA'	Per i soci accomandatari : Illimitata , solidale e sussidiaria. Il fallimento della società produce il loro fallimento Per i soci accomandanti : limitata al capitale conferito
CAPITALE	Non è previsto un capitale minimo: Gli apporti possono essere: In contanti In natura – Occorre indicare il valore e il criterio di valutazione Apporto d'opera – occorre precisare la prestazione e i compensi
AMMINISTRAZIONE	l'amministrazione spetta ai soci accomandatari. Se i soci accomandanti svolgono atti di amministrazione diventato responsabili illimitatamente e solidalmente
CESSIONE QUOTA	Occorre il consenso degli altri soci , modifica atto costitutivo Responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni sociali precedenti. Responsabilità del socio uscente per le obbligazioni contratte quando era socio. Per la cessione della quota del socio accomandante occorre il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
CREDITORE DEL SOCIO	Non può chiedere la liquidazione della quota societaria
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP- pagata dalla società Il reddito di impresa viene ripartito tra i soci come da atto costitutivo. Anche se non distribuito. I soci pagheranno l'IRPEF L'aliquota è progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi
PERDITE	Per imprese in contabilità ordinaria , sono attribuite ai soci che possono utilizzarle solo per diminuire gli utili da partecipazione in società in cinque anni. Per le imprese minori le perdite sono portate in detrazione degli altri redditi, nell'anno di conseguimento.

Società a responsabilità limitata

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Da registrare all'ufficio del registro delle imprese
PERSONALITA' GIURIDICA	Sì. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese
COMPONENTI	Almeno due soci. E' PREVISTA LA SRL A SOCIO UNICO
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società a responsabilità limitata-
RESPONSABILITA'	Limitata al capitale conferito
CAPITALE	Capitale minimo 10.000 euro Gli apporti possono essere: In contanti e in natura: beni mobili o immobili, crediti, prestazioni di lavoro o di servizi. Per gli apporti in natura è necessaria una perizia di stima da parte di un iscritto all'albo dei revisori scelto dal socio. Non è necessario il versamento in banca del 25% degli apporti in contanti; le somme dovranno essere versate direttamente nelle mani dei neo nominati amministratori. Si veda anche la SRLS e la SRL con capitale sociale inferiore a € 10.000
AMMINISTRAZIONE	Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci se previsto nell'atto costitutivo. Se l'amministrazione è affidata a più persone si forma il consiglio di amministrazione.
COLLEGIO SINDACALE	Obbligatorio se il capitale supera 50.000 euro o se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti: - Totale attivo Stato Patrimoniale 4.400.000,00 euro - Ricavi 8.800.000,00 euro - Dipendenti 50
CESSIONE QUOTA	La cessione deve avvenire con atto con firme autenticate. La cessione deve essere trascritta nel libro soci. L'atto di cessione deve essere depositato presso l'ufficio del registro. Non è necessario il consenso degli altri soci.
CONTABILITA'	Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.
ASPETTO FISCALE	IRAP – versata dalla società (3,9%) IRES – versata dalla società (24,00%) Le perdite verranno portate in detrazione degli utili successivi.

S.r.l. a socio unico o unipersonale

La normativa è la stessa della S.r.l. con le seguenti variazioni:

- Il capitale deve essere interamente versato
- Il solo socio non può essere una società di capitali o ente con personalità giuridica
- Non si può essere soci unici di più di una società
- Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato srl a socio unico
- I contratti stipulati tra la società e il socio unico devono essere redatti in forma scritta e conservati presso la società.

S.r.l.s. (Società a Responsabilità Limitata Semplificata)

Nata nel 2012 come società i cui soci non potevano avere più di 35 anni e gli amministratori potevano essere solo soci, è stata rivista con il D.L. 76/2013, decreto che ha abolito, inoltre, la *Società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, istituita con l'art. 44 del "Decreto Sviluppo" del 22/6/2012.

Ora la S.R.L.S. si presenta con le seguenti caratteristiche:

- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al Modello Standard (Si veda in Allegato 1) che non può essere modificato. Non sono dovuti onorari notarili, né diritti di bollo e segreteria per l'iscrizione al Registro Imprese. Unici costi sono: Imposta di Registro (€ 168,00) e il diritto annuale alla CCIAA (circa € 200,00)
- Il capitale sociale deve essere compreso tra € 1 e € 9.999,99 e deve essere sottoscritto e versato interamente alla data di costituzione e versato all'organo amministrativo (sono consentiti solo versamenti in denaro)
- L'amministrazione della società può essere affidata a soci o non soci
- Deve contenere l'indicazione che si tratta di S.r.l. semplificata

ALLEGATO 1

Atto costitutivo - Statuto srl semplificata - MODELLO STANDARD

1. Il/la comparente/i costituisce/constituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione " società a responsabilità limitata semplificata", con sede in (indicazione di eventuali sedi secondarie)
2. La società ha per oggetto le seguenti attività
3. Il capitale sociale ammonta a € e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari alper cento del capitale
4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo
5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società
7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società
8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma e attesta che il capitale sociale è interamente versato
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili

L'anno , il giorno del mese di in
innanzi a me , notaio in con sede in
è/sono presente/i il/i signore/i cognome, nome, data, luogo di nascita,
domicilio, cittadinanza, della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono
certo.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona
di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me
letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore

Firma dei componenti

Firma del notaio

S.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a € 10.000
(aggiornata con le disposizioni del D.L. n. 76/2013 convertito nella L. 9/8/2013 nr. 99)

La norma consente di costituire società a responsabilità limitata ordinarie (con statuto
fatto su misura) anche con capitale sociale inferiore a € 10.000,00 e non inferiore ad €
1, tuttavia con i seguenti vincoli:

- non sono ammessi i conferimenti diversi dal denaro (sono pertanto vietati i
conferimenti in natura);
- i conferimenti in denaro devono essere interamente versati nelle mani degli
amministratori;
- una somma pari ad un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio
deve essere destinato alla riserva legale, e ciò fino a quando il Patrimonio Netto
(capitale sociale + riserve) della società non abbia raggiunto l'importo di € 10.000,00;
tale riserva può essere destinata solo a capitale sociale o a copertura di perdite e deve
essere reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsivoglia ragione.

Società per azioni

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Da registrare all' ufficio del registro delle imprese
PERSONALITA' GIURIDICA	Si. Si acquista con l'iscrizione nel Registro delle Imprese
COMPONENTI	Uno o più soci.
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società per azioni
RESPONSABILITA'	Limitata al capitale conferito
CAPITALE	Capitale minimo 50.000 euro: Gli apporti possono essere: In contanti In natura con relazione giurata di esperto designato dal tribunale contenente il valore e il criterio di valutazione. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti
AMMINISTRAZIONE	Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci. Se l'amministrazione è affidata a più persone forma il Consiglio di amministrazione consiglio di amministrazione.
COLLEGIO SINDACALE	- Obbligatorio
CESSIONE QUOTA	Il capitale è diviso in Azioni .L'azione è un titolo nominativo, il trasferimento avviene con il trasferimento del titolo, l'annotazione sul titolo stesso e la trascrizione sul libro soci. La trascrizione sul titolo richiede un passaggio davanti ad un notaio. Non è necessario il consenso degli altri soci.
CONTABILITA'	Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.
ASPETTO FISCALE	IRAP – versata dalla società IRES – versata dalla società. Le perdite verranno portate in detrazione degli utili successivi.

Società cooperativa

COSTITUZIONE	Si richiede un atto pubblico Da registrare entro 20 giorni al Registro Imprese presso la CCIAA Le cooperative sono suddivise in due categorie: ➤ A MUTUALITA' PREVALENTE (registrate in apposito albo presso il Ministero delle Attività Produttive) ➤ A MUTUALITA' NON PREVALENTE
PERSONALITA' GIURIDICA	Si
COMPONENTI	Almeno 9 e può costituirsi come SRL Se i soci sono più di 20 e l'Attivo Patrimoniale supera € 1.000.000 si deve costituire come SPA Le società cooperative con soci da 3 a 9 si costituiscono come SRL
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società cooperativa
SEDE	Dove ha luogo l'amministrazione
RESPONSABILITA'	Responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio
CAPITALE	Capitale variabile e può essere suddiviso in quote o azioni del valore minimo di € 25,00 e un valore massimo di € 500,00. Sono previsti dei massimali complessivi Gli apporti possono essere: In contanti In natura con relazione giurata di esperto designato dal tribunale contenente il valore e il criterio di valutazione. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero di azioni possedute
AMMINISTRAZIONE	Il sistema di amministrazione adottato viene indicato nell'atto costitutivo. Nel sistema tradizionale, se non è diversamente stabilito dallo statuto, l'amministrazione spetta ad un amministratore unico o a più amministratori
COLLEGIO SINDACALE	Obbligatorio solo in alcuni casi
CESSIONE QUOTA	La cessione deve essere autorizzata dagli amministratori.
CONTABILITA'	Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.
AGEVOLAZIONI FISCALI	Spettano solo alle cooperative a mutualità prevalente. La principale agevolazione riguarda l'IRES
FONDI MUTUALISTICI	Destinazione di una quota degli utili annuali pari al 3% (oltre al 30% di riserva obbligatoria) a devoluzione di patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione.

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

- ▶ svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, ad esempio soci consumatori di beni, soci che usufruiscono dei servizi della cooperativa
- ▶ svolgono la loro attività con il lavoro dei soci e hanno come scopo di creare lavoro per i soci
- ▶ si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

Per usufruire delle agevolazioni fiscali (che variano in base alla tipologia di cooperativa) devono dimostrare ogni anno l'esistenza della "prevalenza della mutualità", prevalenza che si misura in termini monetari risultanti dal bilancio, ovvero:

- la **cooperativa di lavoro** (cooperative di tassisti, pulizie, ecc.) deve avere in bilancio compensi per il lavoro dei soci almeno pari al 51% del totale del costo delle retribuzioni;
- la **cooperativa di consumo** (coop, ecc.) deve vendere i propri prodotti per almeno il 51% del totale del venduto ai soci;
- la **cooperativa di conferimento di prodotti agricoli** deve operare con l'apporto dei prodotti dei soci almeno per il 51% del totale dei conferimenti degli agricoltori

COOPERATIVE SOCIALI (ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale))

- ▶ hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
 - b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiati (almeno il 30% dei lavoratori presenti)

Da qui la definizione di cooperative sociali di Tipo A e di Tipo B

ENTI “NO PROFIT” (NON COMMERCIALI)

Sono Enti Non Commerciali gli Enti Pubblici o Privati che **non hanno** per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale

Oggetto principale dell'Ente

L'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge o dall'atto costitutivo o statuto.

L'attività economico-finanziaria commerciale non deve superare l'attività

istituzionale o non commerciale

TIPOLOGIE DI ENTI NON PROFIT

- ▶ Ente pubblico
- ▶ Associazione riconosciuta (politiche, culturali, sindacali, sportive dilettantistiche, religiose, assistenziali, di promozione sociale, per la formazione extra scolastica della persona)
- ▶ Associazione non riconosciuta
- ▶ Fondazione
- ▶ Comitato
- ▶ Ente Ecclesiastico Cattolico

Associazioni Riconosciute

COSTITUZIONE	Si richiede un atto pubblico Da registrare al Registro Imprese presso la CCIAA
PERSONALITA' GIURIDICA	Si
COMPONENTI	Almeno 2
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di Associazione
SEDE	Dove ha luogo l'amministrazione
RESPONSABILITA'	Responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo l'Associazione con il suo patrimonio
PATRIMONIO	Patrimonio variabile formato dai conferimenti dei singoli associati e da tutti i beni immobili e mobili
AMMINISTRAZIONE	Il sistema di amministrazione adottato viene indicato nell'atto costitutivo. L'amministrazione spetta a più amministratori
CONTABILITA'	Ordinaria. Devono redigere il bilancio
AGEVOLAZIONI FISCALI	Spettano in misura variabile, in relazione allo svolgimento di attività commerciale



Valutazioni da effettuare per le diverse forme giuridiche

✓ Responsabilità personale dei soci

Se si prevede l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di avviare l'impresa. Se si pensa di seguire da vicino l'attività si può ad esempio optare per una società di persone o una impresa individuale, pur sapendo che tali forme giuridiche presentano generalmente una composizione di persone coinvolte piuttosto limitata.

✓ Patrimonio personale dei soci

Se si dispone di un cospicuo patrimonio non si avrà sicuramente convenienza a costituire una società di persone con soci che non sono titolari di beni poiché in caso di insolvenza si rischierebbe di rispondere anche per gli altri soci.

✓ Attività svolta e redditi personali

Disponendo di elevati redditi personali si avrà la convenienza a costituire una società di capitali, per la quale si andranno a dichiarare solo gli utili effettivamente distribuiti dalla società; se si opta invece per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile.

✓ Capitale per la costituzione e capitale investito

Spesso la misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società può rappresentare un elemento che ostacola l'avvio della nuova attività così come il capitale investito; infatti in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa.

✓ Quota di partecipazione

Un consistente investimento in una società di persone è da effettuarsi solo se si può svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. Infatti l'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società (e agli utili realizzati), risulterebbe rischioso dato che ci si deve assumere una responsabilità illimitata e solidale.

✓ Trasferibilità della quota

La possibilità di trasferire la propria quota di partecipazione anche in sede di successione (insieme alle relative formalità e oneri) sono elementi da tenere in considerazione. Si può infatti dire che a livello generale il trasferimento di azioni e di quote di S.r.l. appare più semplice del trasferimento delle quote di società di persone (in queste società infatti, a causa della responsabilità illimitata e solidale, l'identità personale dei soci ha un ruolo molto importante tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse modalità previste in fase di costituzione)

✓ Sistema di tassazione

Nelle società di persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso in cui tale utile sia distribuito sia nel caso in cui venga accantonato; nelle società di capitali il socio è sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti.

Di conseguenza, ad esempio, disponendo di elevati redditi personali si avrà la convenienza a costituire una società di capitali, per la quale si andranno a dichiarare solo gli utili effettivamente distribuiti dalla società; se si opta invece per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile.

LE START UP INNOVATIVE

Il Decreto crescita 2.0 (del 2012) ha previsto la nascita delle “*Start up innovative*” ossia società di capitali (Spa o srl, anche semplificata) con una serie di requisiti:

- avere una compagine societaria composta, per la maggioranza del capitale sociale, da soci persone fisiche;
- avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Tali società devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti su tre:

- l'ammontare delle spese di ricerca o sviluppo deve risultare pari almeno al 15% del maggiore tra i costi o i ricavi della produzione;
- almeno un terzo della forza lavoro deve essere rappresentata da personale altamente qualificato;
- la start up deve detenere almeno un brevetto o una licenza relativi a prodotti o servizi innovativi.

Per quanto riguarda le agevolazioni, per le somme investite nel capitale sociale, è prevista:

- una detrazione IRPEF del 40% (per un ammontare massimo di investimento pari ad e 1.000.000,00) (le quote vanno tenute almeno 3 anni)
- una deduzione IRES del 40% (per un ammontare massimo di investimento pari ad e 1.800.000,00)
- una deduzione IRES del 50% nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale da parte di società, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

E' previsto inoltre un credito di imposta pari al 35%, con un limite massimo annuo di € 200.000,00, del costo aziendale del personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato.

Sono escluse dalle procedure di fallimento e concordato preventivo. Sono inoltre destinatarie di una serie di servizi pubblici relativi alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione.

Abolite imposte di bollo e diritti di segreteria sull'atto costitutivo

Dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una Start up innovativa on line, senza ricorrere al Notaio, risparmiando il relativo compenso, solo tramite firma digitale ed utilizzando un modello standard. Ecco di seguito i passi da compiere.

♦ **La registrazione** – Innanzitutto lo startupper deve collegarsi al sito del Registro imprese alla pagina [Atti Startup](#). Qui troverà un form in cui registrarsi. Cliccando, si troverà

all'interno di un percorso da seguire. Sempre all'interno del sito è prevista una guida per spiegare tutti i dettagli ai neofiti.

♦ **La compilazione** - Lo startupper dovrà inserire tutti i dati necessari per la registrazione dell'atto, compilando l'apposito modello e lo dovrà sottoscrivere digitalmente. Le parti dovrebbero firmare con una smart card o un servizio di firma remota.

♦ **La trasmissione all'Ufficio delle entrate** – A quel punto sarà la piattaforma a trasmettere al competente ufficio delle entrate, mediante posta elettronica certificata dedicata, il modello sottoscritto, l'atto costitutivo, eventuali altri documenti e la ricevuta di pagamento. È poi l'ufficio delle entrate, sempre tramite posta elettronica certificata, a trasmettere all'indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione. Effettuata la registrazione, la piattaforma **startup.registroimprese.it** integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.

LA S.T.P. (SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI)

Dall'Aprile 2013 non è più permesso costituire *Associazioni tra professionisti* o *Studi Associati*. La STP è regolamentata dalla Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

- L'ammissione in qualità di soci è riservata a professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, cittadini UE in possesso di titolo di studio abilitante; i non professionisti possono partecipare ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve rappresentare i 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
- La STP può essere costituita secondo uno dei seguenti tipi societari:
 - . società semplice
 - . società in nome collettivo
 - . società in accomandita semplice
 - . società a responsabilità limitata
 - . società per azioni
 - . società cooperativa
 - . società in accomandita per azioni
- Si può partecipare ad una sola STP, anche se si è solo socio investitore
- Possono essere Multidisciplinari, ma solo se permesso dai vari Ordini Professionali
- Devono essere iscritte in una Sezione Speciale del Registro imprese e all'Albo dell'ordine della Sede legale. L'inizio attività si ha solo quando è stata formalizzata l'iscrizione all'Ordine.
- Godono dello stesso regime fiscale e previdenziale di studi individuali e associazioni professionali
- Il reddito viene qualificato come "Reddito Autonomo" (e quindi tassato in capo ai soci). La STP è soggetta al pagamento dell'IRAP.
- I compensi delle STP sono assoggettati alla R.A. del 20% con l'applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla cassa di previdenza.
- E' obbligatoria la copertura assicurativa.
- I soci possono mantenere la propria P.IVA, e quindi svolgere attività autonomamente.

L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

- E' un **contratto di collaborazione** tra l'Associante e l'Associato (due società, una società e una persona fisica, una impresa Individuale e società)
- L'Associato partecipa agli utili dell'impresa o ad uno o più affari, come da contratto
- La durata del contratto può essere determinata (anche per un periodo breve) o indeterminata
- L'apporto dell'Associato – la cui valutazione è essenziale - può essere rappresentato da:
 - denaro
 - beni mobili o immobili (oggetto di restituzione)
 - crediti (compresi quelli nei confronti dell'Associante)
 - prestazioni di garanzie reali o personali
- La gestione dell'impresa spetta all'Associante che ne assume la responsabilità
- L'Associato può ottenere una *delega* per il compimento di atti di gestione ed essere investito di una *procura institoria* che attribuisca ampi poteri decisionali
- Se l'associazione riguarda un *solo affare*, la partecipazione ali utili si calcola come differenza tra i ricavi e i costi dell'affare. Gli utili possono consistere in una *somma fissa di denaro* o in *percentuale sul prezzo di vendita* del prodotto oggetto dell'affare.
- Nel caso di conferimento di prestazione lavorativa può essere stabilita la pattuizione di un guadagno minimo (*clausola discutibile*)
N.B. La percentuale che spetta all'Associato deve essere rapportata agli utili e non ai ricavi
- L'Associato può richiedere, anche mensilmente, il pagamento di acconti sugli utili
- L'Associato partecipa alle perdite salvo la presenza di una clausola che lo esclude
- Le quote di *utile* dell'Associato costituiscono *Reddito Imponibile* per lo stesso. Se l'apporto è di solo lavoro - e l'Associante non è Imprenditore – gli utili si considerano “Reddito di lavoro autonomo”, viceversa rientrano nell'ambito del “Reddito d'impresa”.

- Ai fini INPS, l'Associato (con apporto di solo lavoro) confluisce nella Gestione Separata con versamento del contributo pari al 25% (per l'anno 2018) di cui 55% è a carico dell'Associante e il 45% a carico dell'Associato.

Le principali imposte



Imposta sui redditi delle persone fisiche

I Lavoratori autonomi, le ditte individuali e le società di persone - come le persone fisiche - sono soggette all'IRPEF.

Il reddito imponibile confluisce sulla dichiarazione dei redditi del singolo (imprenditore o socio di società, in questo caso proporzionalmente alla quota di partecipazione) e viene "tassato" cumulativamente agli altri redditi del singolo.

L'IRPEF è un'imposta "progressiva a scaglioni", in quanto l'imposizione fiscale opera in base ad aliquote percentuali crescenti all'aumentare del livello del reddito imponibile. Le aliquote ad oggi (2018) vigenti, sono le seguenti:

Scaglione di reddito (euro)	Aliquota
Fino a 15.000	23%
Da 15.001 a 28.000	27%
Da 28.001 a 55.000	38%
Da 55.001 a 75.000	41%
Oltre 75.000	43%

La base imponibile è determinata:

- Per i lavoratori a progetto dai compensi.
- Per i professionisti sui ricavi meno i costi documentati e fiscalmente deducibili, sulla base del criterio di cassa.
- Per le imprese sui ricavi meno i costi documentati e fiscalmente deducibili sulla base del criterio di competenza.

Esempio di calcolo dell'IRPEF

Se un'impresa individuale ha un reddito imponibile di 30.000 euro, l'imposta si calcola "scomponendo" il reddito nei vari scaglioni ed applicando le aliquote corrispondenti:

Scaglione di reddito (euro)	Base imponibile (euro)	Aliquota	Imposta (euro)
Fino a 15.000	15.000	23%	3.450
Da 15.001 a 28.000	13.000	27%	3.510
Da 28.001 a 55.000	2.000	38%	760
Da 55.001 a 75.000		41%	
Oltre 75.000		43%	
Reddito imponibile	30.000		TOTALE 7.720

In questo caso, l'aliquota IRPEF "media" risulterebbe pari a:

Calcolo dell'aliquota IRPEF "media"
 Imposta totale : Reddito Imponibile = € (7.720 : 30.000) = **25,73%**

IRES

Imposta sui redditi delle società

Le società di capitali sono soggette all'IRES. Entrata in vigore nel 2004, ha sostituito l'IRPEG.

Attualmente l'aliquota è del 24,00%. La base imponibile è determinata dai ricavi meno i costi fiscalmente deducibili sulla base del criterio di competenza.

Il progetto è quello di **tassare tutte le attività di impresa con l'aliquota Ires**, a prescindere dalla loro forma giuridica.

In questo modo, gli utili del piccolo imprenditore che non vengono distribuiti ma reinvestiti all'interno dell'impresa, saranno assoggettati alla nuova IRI, con aliquota unica e fissa pari al 24%, così come avviene per le società di capitali.

Il reddito, invece, che viene utilizzato dall'imprenditore per i propri bisogni personali, sarà tassato all'atto del prelievo, secondo le aliquote degli scaglioni di reddito IRPEF e dedotto dalla **base imponibile dell'IRI** dovuta dall'impresa.

IRAP

Imposta regionale Attività Produttive

E' un'imposta "regionale" il cui gettito va a beneficio della Regione di appartenenza

In vigore dal '98, sostituisce le seguenti imposte e tasse abolite :

Tassa sulla salute, ILOR, ICIAP, Tassa partita Iva e Imposta sul patrimonio Netto imprese.

E' dovuta da tutte le imprese, mentre, per quanto riguarda i professionisti, sono soggetti solo coloro che operano con una "stabile organizzazione", ossia con mezzi, struttura e personale.

L'IRAP è del 3,9%. La base imponibile è determinata dai ricavi meno i costi fiscalmente deducibili. Non sono considerati costi fiscalmente deducibili il costo del lavoro (retribuzioni, oneri previdenziali, TFR, compensi a collaboratori) e gli oneri finanziari.

TASSE IMPRESE 2019: IRES E IRPEF

Ad oggi (2019), gli imprenditori individuali pagano l'IRPEF (sul reddito 2018), con aliquote che vanno dal **23 al 43%**.

Una novità (dal 2017) riservata alle **piccole imprese**, quella relativa alla **contabilità per cassa**, in base alla quale non si pagano più tasse su magazzino o crediti non incassati, ma solo sulle somme effettivamente incassate. Riguarda i soggetti in **contabilità semplificata** (ricavi fino a 400mila euro da servizi, e fino a 700mila euro da altre attività).

Dal 2018 (reddito 2017), **IRPEF e IRAP** sono calcolate solo sulle somme incassate, e senza il valore di magazzino. Si continuano a dedurre ammortamenti e accantonamenti.

Le società di capitali (SRL, SRLS, SPA, COOPERATIVE e altri Enti) pagano l'**IRES** (Imposte sui Redditi Societari), sul Reddito percepito, pari al **24%**, ridotta al 15% se si investe in beni strumentali e si assume personale a tempo determinato o indeterminato.

ECCO IN SINTESI COSA E' CAMBIATO

PRIMA

Contabilità per competenza

- L'Irpef e l'Irap delle imprese sono calcolate tenendo conto anche delle somme non incassate, ma contabilizzate, e del valore del magazzino a fine anno

DOPO

Contabilità per cassa

- L'Irpef e l'Irap delle piccole imprese sono calcolate tenendo conto solo delle somme incassate e senza il valore del magazzino; si continuano a dedurre ammortamenti e accantonamenti
- La misura è permanente



IVA

Imposta sul Valore Aggiunto

E' una imposta indiretta che grava sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio nazionale.

I professionisti e le imprese sono obbligati alla dichiarazione di inizio attività presso l'Ufficio Iva, alla vidimazione e compilazione dei libri iva e al versamento dell'imposta.

L'iva verrà conteggiata e incassata con l'emissione della fattura di vendita verrà invece conteggiata e pagata sugli acquisti.

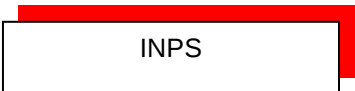
La differenza tra iva incassata e iva pagata (se fiscalmente detraibile), deve essere versata all'Erario.

Il versamento avverrà trimestralmente se il volume di affari annuo non supera € 400.000,00 per attività di prestazione servizi o € 700.000,00 per altre attività.

Il versamento avverrà mensilmente se il volume di affari annuo supera i suddetti importi.

Le aliquote IVA in vigore in Italia sono del:

- 4% per alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.
- 10% per servizi turistici (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio
- 22% da applicare in tutti gli altri casi



INPS

Contributi INPS

ALIQUEUTE COMMERCianti

Le aliquote commercianti che devono essere applicate per calcolare l'importo dei contributi sono pari a:

- Commerciante con più di 21 anni: **24,09%**
- Commerciante con meno di 21 anni: **21,09%**

CONTRIBUTO MINIMO COMMERCianti

Il contributo minimo da versare, anche se il reddito imponibile fosse uguale a zero o negativo è pari a:

- Commerciante con più di 21 anni: **€ 3.791,98**
- Commerciante con meno di 21 anni: **€ 3.320,68**

ALIQUEUTE ARTIGIANI

Le aliquote artigiani che devono essere applicate per calcolare l'importo dei contributi sono pari a:

- Artigiano con più di 21 anni: **24,00%**
- Artigiano con meno di 21 anni: **21,00%**

CONTRIBUTO MINIMO ARTIGIANI

Il contributo minimo da versare, anche se il reddito imponibile fosse uguale a zero o negativo è pari a:

- Artigiano con più di 21 anni: **€ 3.777,84**
- Artigiano con meno di 21 anni: **€ 3.306,54**

REDDITO MINIMO ARTIGIANI E COMMERCianti : € 15.710,00 (Reddito a partire dal quale vengono poi applicate le aliquote viste sopra)

Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa

L'acconto e il saldo versamento contributi artigiani e commercianti deve avvenire in 4 rate da versare obbligatoriamente entro la seguente scadenza:
16 maggio, 22 agosto, 16 novembre, 16 febbraio (dell'anno successivo per il versamento del saldo anno precedente).

Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimo (€ 15.710,00) si versa il saldo per l'anno precedente, il primo acconto per l'anno in corso il secondo acconto per l'anno in corso.

Per conoscere quanto pagare di contributi è necessario accedere al **Cassetto INPS**, nella sezione comunicazione bidirezionale, in cui è possibile reperire la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare.

I contributi si pagano mediante **Modello F24**

STUDI DI SETTORE

METODO INFORMATIZZATO A BASE STATISTICA PER IL CALCOLO DEI RICAVI O DEI COMPENSI PRESUNTI DELL'ATTIVITA' DI OGNI SINGOLA IMPRESA O PROFESSIONISTA E STRUMENTO DI ACCERTAMENTO

Gli studi di settore sono stati formati sulla base di indicatori costruiti su dati contabili e su dati extracontabili

L'obiettivo è quindi quello di determinare – in modo assolutamente vicino alla realtà – i ricavi e i compensi che possono essere attribuiti al contribuente individuando sia la capacità potenziale di produrre ricavi, sia quei fattori, interni ed esterni, che incidono sulla capacità stessa

Gli studi di settore – attraverso l'analisi di variabili contabili ed extracontabili – verificano la CONGRUITA' dei ricavi dichiarati e la COERENZA del valore effettivamente riscontrato per i principali indicatori economici (produttività per addetto, rotazione del magazzino, ecc.) rispetto ai valori minimi e massimi del settore di attività del contribuente

Qualora il contribuente riscontri una situazione di INCONGRUITA' tra l'ammontare dei ricavi contabilizzato e quello risultante dagli studi di settore, può rettificare alcune componenti di costo

La filosofia alla base degli studi di settore è la ricostruzione della posizione del contribuente in relazione alle caratteristiche con le quali il contribuente stesso svolge l'attività

Secondo il ministero delle finanze gli studi di settore rappresentano uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi in relazione alla singola attività economica

Dal periodo d'imposta 2019 (in dichiarazione redditi 2020) entreranno in vigore gli **Indicatori sintetici di affidabilità (ISA)**. Verranno individuati i nuovi indici a cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più "affidabili". Il nuovo indicatore valuterà il grado di affidabilità fiscale del contribuente, sulla base dell'attività economica svolta in maniera prevalente, tenendo sempre presente la specificità di ogni attività o gruppo di attività. Verrà attribuito un punteggio su una scala da 1 a 10, tanto maggiore sarà il punteggio, maggiore sarà il grado di affidabilità attribuito al contribuente e il suo accesso ai vantaggi che prevede (riduzione tempi di rimborso fiscale, esclusione da alcuni tipi di accertamento, ecc.).

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE “DITTE
INDIVIDUALI”, I “LAVORATORI AUTONOMI” E I
“PROFESSIONISTI”

REGIME FORFETARIO AGEVOLATO (L.208/2015) -

NUOVO REGIME FORFETARIO/FLAT TAX (L. 145/2018 commi da 9 a 11 dell'art. 1 – Legge di Bilancio 2019)

Dal **regime dei minimi** al **regime forfetario**: la Legge di Stabilità 2016 ha reso ufficiale questo passaggio

Dal 1° gennaio 2016 l'unica partita IVA a regime agevolato è quella con il regime forfetario; il regime dei minimi potrà essere mantenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente).

Partita IVA 2019, regime forfetario, flat tax: requisiti e condizioni di accesso

Condizioni e Requisiti previsti per l'**accesso** alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2019:

- tutte le persone fisiche o ditte individuali, non solo chi avvia una nuova attività ma anche chi opera da tempo
- fatturato conseguito nel 2018 inferiore ad € 65.000.
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;

Sono **esclusi**, invece, dal Regime forfetario 2019 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, con l'eccezione di quelli che sono residenti in uno Stato membro dell'UE, salvo che si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- le persone fisiche, che sono **Soci** in Società di persone, Associazioni o Imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente SRL o Associazioni in

partecipazioni che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

- **Ex dipendenti.** Le persone fisiche la cui attività sia esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodo d'imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Partita IVA, regime forfetario: fatturato/ricavi annuali e coefficienti di reddito

Il regime forfetario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).

Il limite massimo di ricavi/fatturato è stabilito, **dal 2019 in € 65.000 per tutte le attività**, mentre il coefficiente di redditività dipende dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico **codice ATECO**.

Ecco l'elenco dei **coefficienti di redditività** divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):

- **Industrie alimentari e delle bevande** (10 - 11) coefficiente redditività è il **40%** limite ricavi/fatturato **65.000** euro (sino al 2018 € 45.000);
- **Commercio all'ingrosso e al dettaglio** [45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9] limite ricavi/fatturato è **65.000** con coefficiente di redditività al **40%** (sino al 2018 € 45.000);
- **Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande** (47.81): limite fatturato/ricavi **65.000** e coefficiente di redditività al **40%** (sino al 2018 € 40.000);
- **Commercio ambulante di altri prodotti** (47.82 - 47.8): limite fatturato/ricavi **65.000** e coefficiente di redditività al **54%** (sino al 2018 € 30.000);
- **Costruzioni e attività immobiliari** (41 - 42 - 43) - (68): limite fatturato/ricavi **65.000** e coefficiente di redditività all' **86%** (sino al 2018 € 25.000);
- **Intermediari del commercio** (46.1): limite fatturato/ricavi **65.000** e coefficiente di redditività al **62%**; (sino al 2018 € 25.000)
- **Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione** (55 - 56): limite fatturato/ricavi **65.000** e coefficiente di redditività al **40%** (sino al 2018 € 50.000);
- **Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi** (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi **65.000** euro e coefficiente di redditività al **78%** (sino al 2018 € 30.000);

- **Altre attività economiche** (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) limite fatturato/ricavi **65.000** euro e coefficiente di redditività al 67% (sino al 2018 € 30.000).

CARATTERISTICHE

- **Le fatture emesse ai clienti non sono soggette ad IVA** (l'IVA non viene espressa in fattura) e in calce alla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Operazione (o Prestazione) svolta in Regime Fiscale di Vantaggio, art. 1, commi 54-89 L. 190/2014, così come modificato dalla L. 208/2015 e dalla Legge 145/2018"

- Se l'importo della Fattura supera € 77,47 deve essere applicata la marca da bollo di €2
- **Non c'è obbligo di emissione di Fattura Elettronica**
- Non si detrae l'IVA sugli acquisti
- I costi sostenuti per l'attività, non sono deducibili. Anche se i costi non sono deducibili, la relativa documentazione (fatture di acquisto, cedolini dei dipendenti, contratti di affitto, utenze, ecc.) va conservata ai fini fiscali, essendo indispensabile per la Dichiarazione dei Redditi.
- Non si è soggetti a Indicatori Sintetici di Attendibilità (ISA), Studi di Settore
- Non si paga IRAP
- Non si devono effettuare la liquidazione IVA e il versamento dell'imposta e si è esonerati dalla dichiarazione IVA annuale
- Inoltre, **SOLO PER LAVORATORI AUTONOMI O PROFESSIONISTI**

"Si richiede la **non applicazione della Ritenuta d'Acconto** ai sensi e per gli effetti del Prov. Agenzia delle Entrate del 22/11/2011 n° 185820"

Partite IVA 2019, regime forfetario/Flat tax: tassazione, aliquota al 5% per 5 anni e al 15% dal 6° anno

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un particolare regime di **tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2019 e segg.:**

- aliquota dell'**imposta sostitutiva** al 5% per i primi 5 anni se **START UP** a condizione che:
 - 1) il contribuente non abbia esercitato nei 5 anni precedenti l'inizio dell'attività, altre attività di impresa, arte o professione;

- 2) l'attività non sia la mera prosecuzione di una attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di professione (es. commercialisti, avvocati, ecc.)
- 3) nel caso in cui l'attività venga proseguita da un altro soggetto svolta in precedenza, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell'anno precedente non sia oltre i limiti fissati per l'accesso al regime forfetario start up

- dal **sesto anno** l'aliquota dell'imposta sostitutiva sale al **15%**.

L'imposta sostitutiva è l'unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l'IRPEF (ordinaria e addizionali) e l'IRAP; l'IVA non è dovuta.

Per attività non in fase di Start up (quindi già avviate precedentemente), ma con i requisiti richiesti, **si applica l'aliquota del 15%**

Partita IVA 2019, regime forfetario e regime previdenziale

Dal punto di vista previdenziale il regime forfetario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.

Per le ditte individuali è stata prevista la **riduzione del 35% dei contributi minimi** dovuti dagli iscritti alla **gestione INPS artigiani (contributo minimo € 3.777,84 - aliquota 24,00%) e commercianti (contributo minimo € 3.791,98 - aliquota 24,09%), per i primi 5 anni di attività.**

Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un'attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait. Ovviamente ciò comporta un vantaggio immediato in termini finanziari ma, contemporaneamente, una penalizzazione in termini di accumulo del montante contributivo.

Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l'aliquota contributiva viene confermata al **25%** per il 2019.

Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS, professionisti senza cassa. Dal 1° gennaio 2016 è **umentata al 24%**, invece, l'aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Per gli over 65 resta la riduzione del 50%

Riepilogando:

Con la Legge di Bilancio 2019 l'unico regime agevolato è il Regime forfetario/Flat tax

Chi apre una **Start up nel 2019** sarà soggetto ad un regime di tassazione pari al 5% per i primi 5 anni di attività, oltre i quali tale aliquota sale al 15%. Il tetto di ricavi/fatturato è pari o inferiore ad € 65.000, mentre per la base per la tassazione dipende dai coefficienti di redditività dei vari Settori di Attività

L'alternativa per i titolari di partita IVA 2019 sarà dunque tra:

- **regime ordinario**, quindi tassazione sui redditi, Irap, IVA e studi di settore;
- **regime agevolato/flat tax** quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali.

ESEMPIO DI TASSAZIONE (Per i primi 5 anni di attività)

Titolare di un negozio di abbigliamento con ricavi annui pari ad € 35.000. Applicando il coefficiente del 40% il Reddito imponibile è uguale ad € 14.000 Su questa cifra si deduce la quota INPS e quindi si applica il 5%, indipendentemente dai costi di gestione sostenuti.

CASISTICHE

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, per il calcolo del limite dei ricavi va tenuto conto del limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.

CONTRATTI DI RETE

OGGETTO

Contratto di aggregazione con cui le imprese possono:

- collaborare
- scambiarsi informazioni e prestazioni
- esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale

Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE

FORMA DEL CONTRATTO

Atto pubblico o scrittura privata autenticata. Atto firmato digitalmente.

Aperto all'adesione successiva di altre imprese.

RESPONSABILITA'

Per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Comune.

DURATA

Durata prestabilita e rinnovabile in base alla volontà dei contraenti

PUBBLICITA'

Obbligo di iscrizione al registro Imprese nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa

Se la Rete acquista soggettività giuridica, si iscrive in un'apposita posizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede

NOTE DIFFERENZIALI

La determinazione degli obiettivi strategici differenzia il contratto di rete da altri strumenti contrattuali di aggregazione (franchising)

Protagonista della rete sono le imprese, le quali, con il contratto di rete, condividono un programma e degli obiettivi pur mantenendo la propria autonomia.

Il contratto di rete può essere uno strumento trasversale, con cui si possono aggregare imprese appartenenti a settori diversi e di dimensioni diverse.